

Legge regionale 28 marzo 1975 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/03/1975

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

Art. 6

Ai componenti del Comitato compete, se dovuto, il trattamento previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.